



# COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA

Prot. n. 10962

## ORDINANZA n. 23 del 29.12.2017

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTO URGENTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO.

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che:

- in occasione delle festività di fine anno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, mortaretti, lancio di razzi e fuochi d'artificio;
- che ogni anno la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, trattandosi di materiale esplosivo, per chi lo maneggia e per chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico di animali domestici in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare evidenti reazioni di spavento, in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva, li porta spesso a perdere l'orientamento esponendoli così al rischio di fuga e smarrimento con facili probabilità di causare ed essere vittima di incidenti stradali;
- l'esplosione di botti e petardi può causare danni materiali al patrimonio pubblico e privato nonché all'ambiente naturale;

**RITENUTO:**

- appellarsi anche e soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni che tale consuetudine può avere per la sicurezza propria e degli altri;
- necessario limitare l'uso di botti, petardi e simili al fine di garantire la sicurezza pubblica;
- pertanto sussistenti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento atto a prevenire i fenomeni dianzi descritti, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d. lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** di dover revocare e modificare la precedente ordinanza n. 22 del 27.12.2017;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

**VISTO** l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, nr. 773;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689;

**VISTI** gli artt. 650 e 703 del Codice Penale;

**RICHIAMATO** l'art. 1 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008 in ordine all'incolumità pubblica e sicurezza urbana;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

**VISTO** il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

### ORDINA

1. di revocare la precedente ordinanza n.22 del 27.12.2017;



# COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA

2. su tutto il territorio comunale, il divieto assoluto, nell'intera giornata del 31 dicembre 2017 e del 1° gennaio 2018, dell'accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, in tutti i luoghi dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo l'uso dei botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio da utilizzarsi esclusivamente in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate;
3. su tutto il territorio comunale, il divieto assoluto, nell'intera giornata del 31 dicembre 2017 e del 1° gennaio 2018, dell'accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, in tutti i luoghi dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo l'uso dei botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio da utilizzarsi esclusivamente in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate;
4. ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000;
5. all'accertamento della violazione consegue, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.689;
6. alla Polizia Municipale di fare osservare la presente ordinanza;

## DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale; che sia trasmessa ai seguenti Enti:

- Prefetto della provincia di Piacenza;
- Caserma dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda;
- Corpo di Polizia Municipale di Alseno;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Si informa che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Emilia Romagna da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. E', altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio. -Responsabile del procedimento amministrativo Tiziana Arda.

Alseno, 29.12.2017

Il Sindaco  
Geol. Davide Zucchi

